

Relazione informativa sulla Corporate Governance della Banca e sull'adesione al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate

(redatta ai sensi della Sez. IA.2.14 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.)

Esercizio 2004

“Relazione informativa sulla Corporate Governance della Banca e sull’adesione al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate”

(ai sensi della Sez. IA.2.14 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.)

Come noto, l’anno 2004 è stato caratterizzato in Italia, a livello societario, dall’entrata in vigore della riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, avviata in forza della Legge delega del 3 ottobre 2001, n. 366 e realizzata con i D.Lgs. 6/2003, 37/2004 e, con riferimento alle banche cooperative, con il D.Lgs. 310/2004, che ha stabilito la parziale applicabilità della nuova disciplina anche alle banche popolari, fissando al 30 giugno 2005 il termine di adeguamento degli Statuti sociali alle nuove disposizioni inderogabili del codice civile.

La suddetta riforma, se da un lato amplia l’autonomia statutaria nella scelta del modello di governo e consente una maggior flessibilità nell’esecuzione degli adempimenti societari, dall’altro puntualizza con rigore e sviluppa opportunamente a livello codicistico tematiche “sensibili” – quali, ad esempio, la tutela delle minoranze azionarie, la trasparenza delle deliberazioni consiliari, la *disclosure* degli interessi degli Amministratori, le operazioni con parti correlate, i requisiti di indipendenza dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità e decadenza dei Sindaci – già ben presenti alla Banca in quanto soggetto quotato (e come tale soggetto all’autorità normativa della Consob) e altresì in forza dell’integrale recepimento, deliberato dalla Bipiemme su base volontaria già dal 2001, del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (di seguito anche il “Codice”), successivamente recepito anche nella versione modificata del luglio 2002.

In tale quadro normativo la Banca, anche nell’esercizio 2004, ha proseguito nel processo di autovalutazione del proprio sistema di *corporate governance*, procedendo ad una costante analisi e confronto fra il modello organizzativo esistente con quanto previsto dal Codice.

Tale analisi – nell’evidenziare che l’Istituto, in ragione della propria natura bancaria e quindi già di per sé soggetto alla vigilanza della Banca d’Italia, ha costantemente monitorato ed opportunamente adeguato il proprio modello organizzativo e di controllo – conferma che il sistema di *corporate governance* in atto nella Società si mantiene in linea con i principi contenuti nel suddetto Codice, con le raccomandazioni formulate in materia dalla Consob e con la *best practice* nazionale ed internazionale.

Ciò è stato anche recentemente confermato, in sede internazionale, da un’approfondita analisi pubblicata in data 9 marzo 2005 dall’Agenzia Europea di Investimenti che – nell’esaminare la *corporate governance* delle 40 principali Società quotate presso la Borsa Italiana S.p.A. alla luce del grado di rispondenza ai principi ed alle indicazioni provenienti dall’OCSE e dall’Unione Europea – ha valutato la *governance* di Bipiemme al primo posto tra le suddette Società. In particolare i principi OCSE considerati riguardano i diritti degli azionisti, l’equo trattamento dei Soci, il ruolo dei portatori d’interessi nell’azienda, la responsabilità del Consiglio di Amministrazione, la trasparenza e la comunicazione.

Un ulteriore positivo segnale per la Banca è stato, nel settembre 2004, la ricomprensione del titolo Bipiemme nel nuovo indice Standard&Poor's MIB (che ha sostituito il precedente MIB 30), che rappresenta il mercato delle *blue chip* italiane e fa riferimento all'effettivo flottante e quindi alla reale diffusione del titolo sul mercato azionario.

Proprio in ossequio alle crescenti aspettative di trasparenza richieste dai mercati e di partecipazione dei Soci all'attività dell'impresa, Bipiemme, come noto, ha avviato nell'ultimo triennio un articolato processo di riforma della propria *governance*, volto in particolare – con l'introduzione del cd. “voto di lista” – a valorizzare la presenza e il contributo delle diverse componenti della compagine sociale all'interno dell'organo consiliare. Ciò ha consentito l'ingresso nell'organo consiliare di quattro esponenti delle “minoranze assembleari” sui venti complessivi membri previsti, tra cui un esponente designato da fondi di investimento soci del nostro Istituto.

La valorizzazione delle “minoranze assembleari” nel governo della Banca ha poi trovato ulteriore conferma – nell'esercizio 2004, come già avvenuto nell'esercizio precedente – nella composizione del Comitato Esecutivo, con l'inserimento in tale organo di un esponente di ciascuna minoranza, nonché nella presenza di un Amministratore di “minoranza” nel Comitato consiliare di Finanziamento e in tutti i comitati/commissioni consiliari a carattere istruttorio e/o propositivo (e con due Consiglieri di “minoranza” nel Comitato per il controllo interno e nel Comitato di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01).

Parallelamente alla valorizzazione delle diverse componenti societarie nell'ambito degli organi consiliari, la Banca, nell'esercizio 2004, ha dato ulteriore impulso alla propria strategia di crescita commerciale basata, oltre che sullo sviluppo per linee interne, sulla definizione di acquisizioni *o/e partnership* strategiche con altre realtà bancarie. Tali operazioni – in particolare l'accordo commerciale e strategico con il Crèdit Industriel et Commercial e l'integrazione della Cassa di Risparmio di Alessandria nel Gruppo Bipiemme – hanno consentito, tra l'altro, l'ingresso nella compagine sociale dell'Istituto di Soci stabili “strategici” (quali appunto il CIC e la Fondazione CR Alessandria) che ne condividono il modello e che possono supportarne efficacemente la crescita e la specifica *mission*. Sotto questo profilo la nomina nel Consiglio di Amministrazione della Bipiemme di un esponente designato dalla Fondazione CR Alessandria – nomina deliberata per cooptazione nella riunione consiliare del 29 giugno 2004 – rappresenta un'ulteriore conferma del respiro strategico di medio-lungo periodo delle suddette *partnership*. Nella stessa ottica, come noto, l'Assemblea della Banca del 12 aprile 2003 aveva chiamato a far parte dell'organo consiliare un esponente del Crèdit Industriel et Commercial.

Al fine di ottimizzare la condivisione e la comunicazione

della complessiva strategia perseguita con i propri Soci e in generale con i propri *stakeholder*, la Banca per l'esercizio 2004 ha redatto un apposito “bilancio sociale” (a disposizione sul sito aziendale www.bpm.it anteriormente all'Assemblea annuale) che – nel delineare l'identità del Gruppo, l'andamento gestionale dell'esercizio e i rapporti con i portatori di interessi, valutati al momento presente ed in chiave prospettica – rappresenta un'evoluzione del “rapporto sociale” predisposto con riferimento all'esercizio 2003.

Ai fini dell'informativa societaria, prevista con cadenza annuale in ordine anche all'adesione alle raccomandazioni contenute nel Codice, si riporta, di seguito, la relazione sul sistema di *corporate governance* della Bipiemme, redatta tenendo conto delle “Linee guida” emanate dalla Borsa Italiana S.p.A. in data 11 febbraio 2003 e – come da indicazione della stessa Borsa Italiana S.p.A. – della “Guida alla compilazione della Relazione sulla *Corporate Governance*” redatta da Assonime e Emittenti Titoli nel febbraio 2004. In Appendice alla Relazione è stata inserita una sintesi tabellare che riassume le modalità di adozione, da parte della Bipiemme, delle principali raccomandazioni del Codice.

Composizione e ruolo del Consiglio di Amministrazione (artt. 1-5 del Codice)

a) Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione - Profilo degli Amministratori

L'Istituto è attualmente amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto di un Presidente, di due Vice Presidenti e di diciassette Consiglieri, nominati in unico turno dall'Assemblea dei Soci del 12 aprile 2003 (salvo il dott. Gianfranco Pittatore, cooptato nell'organo consiliare

in data 29 giugno 2004 in sostituzione della dimissionaria prof. dott. Maria Martellini).

A tale riguardo si riporta, di seguito, l'elenco completo degli Amministratori (i cui *curricula vitae* sono riportati nel sito aziendale, sezione "chi siamo"), con l'indicazione delle specifiche cariche ricoperte, della scadenza del relativo mandato (che in base a quanto espressamente previsto dal nuovo art. 2383 cod. civ. va intesa coincidente con l'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica) e della qualifica di indipendente.

Nominativo	Carica	Scadenza (*)	Qualifica di indipendente
dott. Roberto Mazzotta (1)	Presidente	2005	si
avv. Paolo Manzato (1)	Vice Presidente	2005	si
prof. dott. Marco Vitale (1)	Vice Presidente	2005	si
sig. Enrico Airaghi (1) (3)	Consigliere	2005	si
dott. Mario Artali	Consigliere	2005	si
prof. dott. Alberto Banfi	Consigliere	2005	si
dott. Giorgio Bianchini Scudellari	Consigliere	2005	si
dott. Emilio Castelnuovo (2)	Consigliere	2005	si
sig. Giuseppe Coppini	Consigliere	2005	si
prof. dott. Rocco Corigliano (1)	Consigliere	2005	si
sig. Eugenio Crosta	Consigliere	2005	si
dott. Roberto Fusilli (4)	Consigliere	2005	si
prof. dott. Renzo Grassi Catapano	Consigliere	2005	si
dott. Piero Lonardi (1) (4)	Consigliere	2005	si
dott. Gianfranco Pittatore **	Consigliere	2004	si
dott. Michele Motterlini (1)	Consigliere	2005	si
prof. avv. Alberto Santa Maria (3)	Consigliere	2005	si
dott. Jean Jacques Tamburini	Consigliere	2005	si
avv. Graziano Tarantini	Consigliere	2005	si
prof. avv. Valerio Tavormina	Consigliere	2005	si

* in coincidenza con l'Assemblea di approvazione del bilancio degli esercizi indicati

** cooptato in data 29 giugno 2004 a seguito delle dimissioni della prof. dott. Maria Martellini

(1) Membri del Comitato Esecutivo
 (2) Segretario del Consiglio di Amministrazione
 (3) di "minoranza" (lista "Insieme per la Bipiemme")
 (4) di "minoranza" (lista "Comitato Soci non dipendenti")
 N.B.: si precisa che la lista risultata di maggioranza è denominata "Amici della Bipiemme"

Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto sociale tutti gli Amministratori devono essere Soci.

Sotto il profilo dell'esecutività o meno dei singoli Consiglieri, tenuto conto che in Bipiemme nessun membro della Direzione è presente tra gli Amministratori e che questi ultimi, allo stato, non hanno singolarmente deleghe operative, si può affermare che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono da considerare "non esecutivi". D'altro canto lo stesso Comitato che ha redatto il Codice conferma che la struttura giuridica degli organi

amministrativi italiani comporta la possibilità che siano qualificati come "non esecutivi" anche gli Amministratori membri del Comitato Esecutivo, in quanto organo collegiale che non attribuisce poteri individuali ai propri componenti. In tale ambito viene pure confermato il carattere "non esecutivo" degli Amministratori non muniti di deleghe gestionali cui vengano eventualmente attribuiti poteri per i soli casi di urgenza.

Riguardo al carattere di "indipendenza" degli Amministratori, si fa preliminarmente presente che tale requisito è

ora normativamente previsto a livello generale dal nuovo art. 2387 cod. civ. e, con riferimento alle banche, dall'art. 26 del D.Lgs. n. 385/93 (come modificato dal D.Lgs. 37/04), il quale peraltro rimanda per i contenuti al regolamento attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad oggi non ancora emanato.

Il concetto di "indipendenza" che viene qui considerato fa quindi riferimento a quello definito dall'art. 3 del Codice.

Evidenziato a livello generale che la caratteristica di "indipendenza" degli Amministratori è di per sé connaturale, nelle banche popolari, al sistema del "voto capitaro" che non consente la formazione di maggioranze azionarie di controllo precostituite, si fa presente che il Consiglio di Amministrazione della Banca – nelle riunioni del 24 febbraio 2004 e, con riferimento al suddetto Amministratore cooptato, del 29 giugno 2004 – ha proceduto alla verifica dell'indipendenza dei propri Consiglieri.

Nell'ambito di tale verifica, il Consiglio di Amministrazione ha rilevato preliminarmente che in Bipiemme non è prevista la figura dell'Amministratore Delegato e non vi sono allo stato Consiglieri "esecutivi" o comunque titolari di deleghe operative. Ciò in quanto in Bipiemme la gestione operativa è demandata al Direttore Generale e, sotto la sua direzione, al *management* nell'ambito delle linee strategiche e delle direttive indicate dall'organo consiliare. E' poi opportuno precisare che, allo stato, anche gli Amministratori che rivestono cariche nelle Società controllate (ivi compresi i Presidenti di tali Società) non sono titolari in tale ambito di alcun incarico esecutivo né esercitano alcuna delega operativa.

Il Consiglio di Amministrazione ha poi proseguito singolarmente all'esame della posizione di ciascun Amministratore, rilevando che tutti gli attuali Consiglieri possono qualificarsi come "indipendenti" nel senso che:

■ non intrattengono (direttamente, indirettamente o per conto di terzi), né hanno di recente intrattenuto, relazioni economiche con la Banca o con le sue controllate di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio, tenuto conto anche – nei rapporti di debito/credito con l'Istituto – del carattere "ordinario" e tipico dell'attività di finanziamento svolta dalla Società. Sotto questo profilo le relazioni economiche degli Amministratori con la Banca – regolate a condizioni di mercato – trovano puntuale disciplina, in materia di obbligazioni degli esponenti bancari, nelle norme dettate dall'art. 136 del D.Lgs. n. 385/93 (come ora modificato dal D.Lgs. n. 37/04) e dall'art. 39 dello Statuto di Bipiemme, ove sono previste, per operazioni di tale tipo, l'approvazione specifica da parte del Consiglio di Amministrazione e il voto favorevole dell'intero Collegio Sindacale;

■ non sono titolari (direttamente, indirettamente o per conto di terzi) di partecipazioni azionarie di entità tale da

permettere loro di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Banca, né partecipano a patti parasociali per il controllo della stessa;

■ non sono stretti familiari (da intendersi nel senso di "close members of the family" previsto nello IAS 24 e recepito nella procedura interna per le operazioni con parti correlate) di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei precedenti due capoversi.

Il tema della indipendenza degli Amministratori si intreccia per taluni importanti profili – come, in particolare per le potenziali situazioni di conflitto di interessi – con la delicata materia del rapporto tra banca e industria.

A questo proposito l'art. 19 del D.Lgs. n. 385/93 (come modificato in ultimo dal D.Lgs. n. 310/04) prevede che "i soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15% o quando ne consegua comunque il controllo della banca". La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo a tali soggetti "una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori (..) tale da pregiudicare la sana e prudente gestione della banca".

In pratica il legislatore italiano ha esplicitamente escluso che soggetti "industriali" possano acquisire posizioni dominanti nel capitale delle banche. Come già ricordato, nelle banche popolari il sistema del "voto capitaro" – che non consente la formazione di maggioranze precostituite di controllo – è già di per sé garanzia di massimo rispetto del principio di separatezza banca/industria, la cui inosservanza potrebbe invece far venir meno la corretta ed indispensabile neutralità allocativa della banca, con grave danno per i Soci e per la clientela, oltre che ovviamente per l'immagine dell'istituto e dell'intero sistema bancario.

Bipiemme ha da sempre posto la massima attenzione al suddetto tema, in ciò favorita anche dal suo tradizionale radicamento nei segmenti *retail* e delle PMI, che rappresentano anche le tipologie più ricorrenti del proprio azionariato. Come dimostrato anche da recenti e importanti operazioni (in particolare l'ingresso nella compagine sociale del CIC e della Fondazione CR Alessandria), le *partnership* strategiche della Bipiemme si collocano strettamente nel mondo bancario/finanziario e sono direttamente finalizzate al suo sviluppo sul territorio e a livello internazionale. In questo senso nessun soggetto della cd. "grande industria" risulta significativamente presente nel capitale sociale della Banca e quindi nella definizione della sua politica aziendale, né alcun Amministratore risulta attualmente espresso da tali soggetti.

Sempre in ordine al profilo complessivo degli attuali Amministratori di Bipiemme e in ossequio a quanto raccomandato dall'art. 1.3 del Codice, si rendono noti, di seguito, gli incarichi ricoperti dai suddetti Consiglieri – in qualità di Amministratori o Sindaci – in altre Società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in Società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (ivi comprese le cariche in Società di tale tipo nell'ambito del Gruppo).

In particolare:

Dott. Roberto Mazzotta

- Amministratore Dexia Banque S.A.
- Amministratore Sogepar S.p.A.
- Amministratore Crédit Industriel et Commercial
- Amministratore Aedes S.p.A.

Avv. Paolo Manzato

- Presidente Bipiemme Private Banking SIM S.p.A.
- Presidente SelmaBipiemme Leasing S.p.A.

Prof. dott. Marco Vitale

- Presidente Bipiemme Gestioni SGR S.p.A.
- Amministratore Etica SGR S.p.A.
- Presidente Same Deutz Fahr Italia S.p.A.
- Amministratore A.S.M. Brescia S.p.A.
- Amministratore Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
- Amministratore Ermenegildo Zegna HoldItalia S.p.A.
- Amministratore Miroglio S.p.A.
- Amministratore Pictet & C. SIM S.p.A.
- Amministratore Smeg S.p.A.
- Amministratore Snaidero R. S.p.A.
- Amministratore Sorin Group
- Membro del Supervisory Board Deutz AG S1063 KOLN

Dott. Mario Artali

- Presidente BPM Private Equity SGR S.p.A.
- Presidente Sigma Tau America S.A.
- Chief Operating Officer Sigma Tau Holding USA, Inc.
- Vice Presidente Sigma Tau Finanziaria S.p.A.
- Vice Presidente Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.

Dott. Alberto Banfi

- Amministratore Bipiemme Private Banking SIM S.p.A.

Dott. Giorgio Bianchini Scudellari

- Presidente Bipiemme Real Estate SGR S.p.A.
- Presidente Locauto S.p.A.
- Presidente Fidimed srl
- Amministratore Banca di Legnano S.p.A.
- Amministratore SelmaBipiemme Leasing S.p.A.
- Presidente Collegio Sindacale TAD FIN S.p.A.
- Presidente Collegio Sindacale ENERTAD S.p.A.

Dott. Emilio Castelnuovo

- Presidente Bipiemme Vita S.p.A.

Sig. Giuseppe Coppini

- Vice Presidente Bipiemme Gestioni SGR S.p.A.
- Amministratore Banca di Legnano S.p.A.
- Amministratore Nordest Banca
- Amministratore e membro del Comitato Esecutivo della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.

Prof. dott. Rocco Corigliano

- Presidente Banca di Legnano S.p.A.
- Amministratore Banca Akros S.p.A.

Dott. Roberto Fusilli

- Amministratore Banca di Legnano S.p.A.
- Amministratore Bipiemme Gestioni SGR S.p.A.

Dott. Renzo Grassi Catapano

- Amministratore Banca Akros S.p.A.
- Amministratore Bipiemme Private Banking SIM S.p.A.
- Amministratore Banca di Legnano S.p.A.
- Amministratore Bipiemme Real Estate SGR S.p.A.
- Presidente S.I.F.I. (società italiana finanziaria immobiliare) S.p.A.

Dott. Piero Lonardi

- Amministratore Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale AMSA S.p.A.

Dott. Gianfranco Pittatore

- Amministratore Banca Akros S.p.A.
- Amministratore Bipiemme Gestioni SGR S.p.A.
- Amministratore S.I.A.S. Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A.

Prof. avv. Alberto Santa Maria

- Consigliere Bracco S.p.A.
- Consigliere Esaote S.p.A.

Dott. Jean- Jacques Tamburini

- Directeur General, Membre du directoire du Credit Industriel et Commercial
- President Directeur General de la Societe Bordelaise de CIC
- President du Conseil de Surveillance de Cic Capital Privè
- Administrateur Cic Capital Developpement
- Administrateur Cic Finance
- Administrateur Banque de Tunisie
- Administrateur Banque de Vizille
- Administrateur CICAM
- Administrateur Banque Regional de l'Ouest
- Administrateur Banque Cial
- Administrateur CIC Epargne Salariale
- Administrateur Lyonnaise de Banque
- Administrateur Societe Nanceienne Varin Bernier
- Amministratore Banca di Legnano S.p.A.

Avv. Graziano Tarantini

- Presidente Banca Akros S.p.A.

- Presidente Akros Securities Inc.
- Amministratore ESN North America
- Amministratore e Socio Interservice Gestione Partecipazioni S.p.A.

Prof. avv. Valerio Tavormina

- Amministratore Banca di Legnano S.p.A.
- Amministratore Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.

b) Poteri di rappresentanza

Ai sensi dell'art. 37 dello Statuto sociale, la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano singolarmente al Presidente e a ciascun Vice Presidente; spettano pure a ciascuno dei Consiglieri sempre congiuntamente al Direttore Generale o a uno dei Direttori designati all'uopo dal Consiglio. Il Consiglio può anche delegare, per l'esecuzione di determinate operazioni, la firma sociale a singoli Amministratori e Direttori, tanto separatamente che congiuntamente, e nominare procuratori determinandone le facoltà.

Il Presidente o, in caso di suo impedimento ciascun Vice Presidente, può rilasciare procura per l'esecuzione delle delibere consiliari.

c) Funzioni del Consiglio di Amministrazione e deleghe conferite

Ai sensi dell'art. 36 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria gestione, tranne quelli riservati per legge o per Statuto all'Assemblea.

Lo stesso art. 36 prevede che il Consiglio può delegare annualmente parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da altri Consiglieri, in modo che il numero totale dei membri del Comitato risulti non inferiore a cinque e non maggiore di sette (attualmente esso risulta complessivamente composto di sette membri, compresi il Presidente e i due Vice Presidenti, e comprende due Amministratori eletti nelle liste risultate di "minoranza"). Alle riunioni del Comitato partecipano di regola tutti i membri del Collegio Sindacale e il Direttore Generale.

Il Consiglio, all'atto della nomina, determina le modalità di funzionamento del Comitato Esecutivo di cui sono previste, in linea di principio, riunioni con cadenza settimanale; nel corso dell'esercizio 2004 il Comitato Esecutivo ha tenuto 38 riunioni. Le delibere del Comitato Esecutivo devono essere assunte all'unanimità dei presenti; in caso contrario vengono rimesse alla decisione del Consiglio di Amministrazione.

La delega al Comitato Esecutivo – sempre in base all'art. 36 dello Statuto sociale – non può riguardare, oltre alle materie per legge non delegabili, la compravendita di par-

tecipazioni e di beni immobili, la struttura e le attribuzioni della Direzione Generale e Centrale, la nomina, la revoca, i compiti, i poteri e gli emolumenti dei Direttori, la determinazione degli indirizzi generali di gestione, di organizzazione e in ordine alla erogazione del credito. Sono altresì espressamente riservate all'esame preventivo ed approvazione del Consiglio di Amministrazione le operazioni significative e/o con parti correlate (vedi *infra* specifica procedura).

Per l'esercizio in esame, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione dell'11 maggio 2004, ha attribuito al Comitato Esecutivo i seguenti poteri e responsabilità:

- formulare proposte e indicazioni sugli indirizzi strategici e di politica generale della Banca e del Gruppo Bancario Bipiemme e formulare le conseguenti opportune decisioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- predisporre lo schema del bilancio d'esercizio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- esaminare ed esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione in materia di piano assunzioni, organigrammi, piano di formazione, provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dal servizio (oltre i due giorni) o il licenziamento;
- esaminare, in via preventiva, il budget della Banca, con particolare riferimento al budget delle spese e degli investimenti, nonché le proposte per la compravendita di beni immobili e di partecipazioni;
- deliberare l'effettuazione di spese, sia ordinarie che di investimento non incluse nel budget, sino all'importo di Euro 1,5 milioni per singola iniziativa e sino al limite complessivo annuo del 5% del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- attuare tutte le delibere, la cui esecuzione venga specificamente affidata dal Consiglio di Amministrazione al Comitato Esecutivo;
- assumere ogni deliberazione di particolare urgenza e necessità, ove non risulti possibile una immediata convocazione del Consiglio, e salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva.

Il Comitato Esecutivo riferisce regolarmente, ad ogni successiva seduta consiliare, riguardo a tutte le operazioni deliberate nell'esercizio delle proprie deleghe ed altresì sottopone a ratifica le eventuali delibere di competenza consiliare assunte in via d'urgenza.

A tale proposito si precisa che – in ossequio al nuovo art. 2381, co. 5, cod. civ. – si proporrà all'Assemblea straordinaria dell'aprile 2005 l'integrazione del suddetto art. 36 dello Statuto con l'esplicitazione che "gli organi delegati riferi-

scono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione (ivi compreso l'andamento dei rischi) e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Banca e dalle Società controllate”.

In materia di erogazione del credito, l'attuale art. 38 dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione può:

- a) delegare espresse facoltà al Comitato Esecutivo, ovvero ad un Comitato di Finanziamento composto dalla Presidenza, da una rappresentanza del Consiglio e dalla Direzione Generale, determinandone per ogni esercizio i poteri e la frequenza delle riunioni;
- b) delegare facoltà deliberative, entro predeterminati limiti, al Direttore Generale e ad altri dipendenti investiti di particolari funzioni, ai Responsabili delle dipendenze e ai loro collaboratori;
- c) delegare facoltà deliberative a Comitati interni composti da dirigenti e/o altri dipendenti della Società.

A tale proposito si precisa che attualmente la suddetta materia è disciplinata da un apposito Regolamento Fidi (e relativi Poteri Delegati), approvato dal Consiglio di Amministrazione nell'attuale versione in data 27 luglio 2004 e che disciplina all'art. 6, in particolare, le competenze e il funzionamento del Comitato Consiliare di Finanziamento, costituito dai membri della Presidenza, da sei Amministratori designati all'uopo dal Consiglio di Amministrazione (tra i quali un Amministratore eletto in una lista di “minoranza”) e dal Direttore Generale (o suo delegato). Alle riunioni di tale Comitato è invitato ad assistere il Collegio Sindacale e partecipano anche i Dirigenti responsabili delle funzioni crediti, finanza, politiche commerciali, finanza d'impresa, legale e controlli tecnico operativi.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre conferire incarichi speciali a uno o più dei suoi membri, stabilendo le caratteristiche della delega, salvi sempre i limiti sopra indicati. Unica delega personale attualmente in essere risulta quella attribuita al Presidente per l'esame e la concessione di contributi di beneficenza sino all'importo di Euro 6.000 per singolo richiedente. L'esercizio di tale delega viene periodicamente portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra indicato e dell'effettiva prassi gestionale della Banca, si può quindi affermare – come richiesto nelle linee guida di Borsa Italiana S.p.A. – che in Bipiemme tutte le materie elencate nell'art. 1.2 del Codice (in particolare l'approvazione di piani strategici/industriali/finanziari, la struttura societaria del Gruppo, le deleghe deliberative, la remunerazione degli Amministratori che ricoprono particolari cariche e la ripartizione del compen-

so globale statutariamente previsto per gli Amministratori, la vigilanza sul generale andamento della gestione e sulle situazioni di conflitto di interessi, le operazioni aventi un significativo rilievo economico/patrimoniale/finanziario con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate, la verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo/amministrativo della Società e del Gruppo, le relazioni e i rapporti informativi per le Assemblee dei Soci) rientrano nelle competenze generali del Consiglio di Amministrazione, con potestà deliberativa esclusiva.

Per quanto riguarda infine gli obblighi informativi del Consiglio di Amministrazione nei confronti del Collegio Sindacale sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Banca e dalle Società controllate (con particolare riferimento alle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi) ai sensi dell'art. 150 D.Lgs. n. 58/98 (come modificato dal D.Lgs. 37/04) e dell'art. 36, ult. co., dello Statuto sociale, si precisa che in Bipiemme il Collegio Sindacale partecipa a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e membri di tale Organo sono presenti in qualità di Presidente del Collegio o di Sindaco Effettivo nelle principali Società del Gruppo. Il Collegio Sindacale di Bipiemme è pertanto informato tempestivamente e in via continuativa sull'attività sociale. Tutta la documentazione di volta in volta esaminata dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive riunioni è contestualmente trasmessa e sottoposta al Collegio Sindacale.

Alla scadenza di ciascun trimestre il Collegio Sindacale rilascia apposita dichiarazione sull'informativa ricevuta dal Consiglio di Amministrazione riguardo all'attività svolta dalla Banca e in particolare sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale realizzate nel perimetro del Gruppo Bipiemme, con specifico riferimento anche alle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

d) Riunioni consiliari

Secondo quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto sociale della Banca, il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese. Nel corso dell'esercizio 2004 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 18 volte, con una percentuale di partecipazione pari al 93%.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con ordine del giorno specifico ed analitico, recapitato almeno una settimana prima della riunione o, in caso di urgenza, mediante telegramma, telefax, telex o mezzo equipollente inviato almeno due giorni prima.

Compatibilmente con la tipologia e l'importanza delle materie da trattare e con l'eventuale carattere d'urgenza delle relative deliberazioni, ai membri del Consiglio di

Amministrazione e del Collegio Sindacale vengono di regola trasmesse preventivamente la documentazione e le informazioni necessarie per consentire agli stessi di acquisire opportuna cognizione sulle materie oggetto delle riunioni consiliari.

A tale proposito si precisa che – in ossequio al nuovo art. 2381, co. 1, cod. civ. – si proporrà all’Assemblea straordinaria dell’aprile 2005 l’integrazione del suddetto art. 34 dello Statuto con l’esplicitazione che “il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché vengano fornite a tutti gli Amministratori adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno”.

Nomina e remunerazione degli Amministratori (artt. 7 e 8 del Codice)

a) Nomina degli Amministratori

Il modello di “voto di lista” introdotto dall’Assemblea straordinaria dei Soci del 19 dicembre 2002 per la nomina del Consiglio di Amministrazione (con l’allargamento dei componenti da diciotto a venti) ricalca, con i dovuti adeguamenti connessi alla peculiare composizione dell’organo amministrativo, lo schema già a suo tempo adottato per la nomina del Collegio Sindacale. In particolare, tale modello prevede:

- un numero fisso di Amministratori designati dalla maggioranza (in numero di 16) e, nel loro complesso, dalle eventuali “minoranze” assembleari (fino a 4);
- l’eventuale sostituzione degli Amministratori nel corso del triennio nel rispetto – ove possibile – della proporzione tra maggioranza ed eventuali “minoranze” dianzi indicata;
- la nomina del Presidente e dei Vice Presidenti rispettivamente secondo l’ordine progressivo dei primi tre candidati indicati nella lista risultata di maggioranza;
- l’introduzione di un “quorum di rappresentatività” delle liste corrispondente al 10% dei voti validamente espressi in Assemblea (al di sotto del quale le liste che non abbiano raggiunto tale soglia minima di voti non vengono considerate ai fini delle nomine);
- la presentazione delle liste dei candidati da parte di almeno 300 Soci iscritti a Libro Soci da almeno 3 mesi e aventi diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Ai sensi del vigente art. 32 dello Statuto, le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società “con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento Assembleare ove esistente o, in assenza, dall’avviso di con-

vocazione dell’Assemblea” (e quindi attualmente almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea). Si precisa che nell’ambito della rimodulazione statutaria che verrà proposta all’Assemblea straordinaria dell’aprile 2005, si proporrà l’esplicitazione, nel suddetto art. 32, che le liste dei candidati devono essere depositate presso la sede legale della Società “almeno dieci giorni prima della data prevista per l’Assemblea in prima convocazione”.

Lo stesso art. 32 poi prevede che le liste “devono essere corredate dal *curriculum* professionale dei soggetti designati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l’inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica” e quindi anche l’idoneità ad essere qualificati come “indipendenti”, come già ora espressamente richiesto nell’avviso di convocazione delle Assemblee della Banca aventi all’ordine del giorno nomine alle cariche consiliari.

Ai sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento Assembleare, “le liste (..) ed i relativi *curricula* sono a disposizione dei Soci presso la sede legale della Società e resi noti dal Presidente, in forma sintetica, in Assemblea prima dell’apertura dei seggi di votazione”.

A tale proposito si fa presente che – come già effettuato in data 1° aprile 2003 con riferimento all’Assemblea della Bipiemme che ha proceduto al rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale – la Banca, anteriormente alle suddette sedute assembleari, provvede a diffondere ai Soci e al mercato uno specifico comunicato-stampa con l’indicazione delle liste presentate per ciascuna carica e l’elenco completo dei relativi candidati. I *curricula* degli stessi sono di regola pubblicati, anteriormente all’Assemblea, sul sito internet aziendale e di tale circostanza è data preventiva informazione ai Soci nell’avviso di convocazione.

Il suddetto art. 32 dello Statuto prevede inoltre che non possono rivestire la carica di Amministratore “coloro che siano o divengano Amministratori, dipendenti o Sindaci di altre Banche o Società dalle stesse controllate, salvo si tratti di enti centrali di categoria o Banche o Società partecipate o appartenenti a un Gruppo Bancario di una Società partecipata”. Tale previsione introdotta nello Statuto di Bipiemme dall’Assemblea straordinaria del 19 dicembre 2002 è ora in parte recepita a livello codicistico dal nuovo art. 2390 cod. civ. in materia di divieto di concorrenza che stabilisce, tra l’altro, il divieto per i Consiglieri di essere “Amministratori o Direttori Generali in Società concorrenti, salvo autorizzazione dell’Assemblea”.

L’applicazione del “voto di lista” ha poi reso opportuna l’introduzione – deliberata dalla suddetta Assemblea del 19 dicembre 2002 – del turno unico per l’elezione degli Amministratori, i quali vengono quindi eletti in un’unica

votazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione di Bipiemme non ha ritenuto necessaria la costituzione – prevista facoltativamente dal Codice – di un apposito “Comitato per le proposte di nomina alla carica di Amministratore”. Ciò in particolare in quanto:

■ da un lato, essendo la Banca una società di natura cooperativa – come tale avente un’ampia base costituita da Soci che partecipano in misura attiva e proporzionalmente significativa alla vita societaria – non si sono riscontrate allo stato situazioni di difficoltà nella predisposizione delle proposte di nomina, che possono quindi liberamente coagularsi nell’ambito di liste che concorrono, in modo paritario e senza alcun intervento preventivo da parte di organi di natura consiliare, alla composizione degli organi sociali;

■ dall’altro, trattandosi di istituto autorizzato all’attività bancaria, le caratteristiche di professionalità ed onorabilità dei candidati alla carica di Amministratore (oltre che di Sindaco) sono analiticamente previste – e differenziate anche in relazione alla carica che si andrà a ricoprire (Amministratore, Presidente o, ove esistente, Amministratore Delegato) – dalle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia (che attualmente in materia recepiscono il Regolamento del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica n. 161/98, in attuazione dell’art. 26, co.1 del D.Lgs. n. 385/93, e che dovrà essere integrato in relazione al requisito della “indipendenza”). La sussistenza di tali requisiti viene poi verificata dal Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla nomina e comunicata all’Organo di Vigilanza. L’eventuale difetto dei suddetti requisiti determina la decadenza dall’ufficio, dichiarata dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di inerzia di questo, dalla stessa Banca d’Italia.

b) Remunerazione degli Amministratori e dell’alta dirigenza

Per quanto riguarda la remunerazione degli Amministratori, l’art. 35 dello Statuto sociale prevede che “l’Assemblea stabilisce i compensi fissi e le medaglie di presenza per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Il Consiglio di Amministrazione determina, sentito il Collegio Sindacale, i compensi per gli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell’Atto costitutivo” (e quindi per il Presidente, i Vice Presidenti e il Segretario del Consiglio).

Lo stesso Statuto, all’art. 47, prevede poi che l’1% dell’utile netto dell’esercizio, al netto degli accantonamenti a riserva legale e statutaria, venga destinato al Consiglio di Amministrazione.

In aggiunta a quanto sopra, agli Amministratori viene infine riconosciuto, oltre al rimborso delle spese vive even-

tualmente sostenute per la carica, la corresponsione di un gettone di presenza per la partecipazione ad eventuali Commissioni o Comitati consiliari, ove costituiti.

Ai sensi dell’art. 78 della Delibera Consob n. 11971/99 (e successive modifiche) i compensi corrisposti agli Amministratori, Sindaci e al Direttore Generale per le cariche ricoperte in Bipiemme e, in forma aggregata, nelle Società del Gruppo sono nominativamente indicati nelle “altre informazioni” della nota integrativa al bilancio d’esercizio 2004 della Banca.

Relativamente alla remunerazione riconosciuta all’alta dirigenza nell’esercizio 2004, si precisa che la stessa non è legata ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di eventuali specifici obiettivi e che non sono allo stato previsti piani di *stock option*.

Si ricorda altresì che, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22 maggio 2001, è stato costituito il “Comitato per la remunerazione”, composto attualmente dei seguenti quattro Amministratori (oltre che non esecutivi e indipendenti, tutti non facenti parte del Comitato Esecutivo): prof. dott. Renzo Grassi Catapano (Presidente del Comitato), dott. Giorgio Bianchini Scudellari, sig. Eugenio Crosta e prof. avv. Alberto Santa Maria (Amministratore eletto in una lista di “minoranza”).

Tale Comitato ha un ruolo propositivo in merito alla determinazione dei compensi degli Amministratori che rivestono particolari cariche, nonché con riguardo alla definizione dei criteri generali di retribuzione dell’alta dirigenza della Società. In Bipiemme esso esercita funzioni istruttorie e propositive anche con riferimento alla determinazione dei compensi e dei criteri di retribuzione nell’ambito delle Società controllate, al fine di favorire criteri omogenei a livello di Gruppo.

Nel corso dell’esercizio 2004 non sono stati trattati a livello consiliare argomenti di diretta competenza istruttoria del Comitato per la remunerazione, fatta salva nella riunione dell’11 maggio la riconferma – su proposta del Presidente del Comitato – degli emolumenti per gli Amministratori investiti di particolari cariche (Presidente, Vice Presidenti e Segretario), confermati nella stessa misura dell’esercizio 2003.

Ciò precisato, si fa presente che il suddetto Comitato, nell’esercizio 2004, non ha tenuto riunioni e – con riferimento alla richiesta del Codice in materia – non ha pertanto avuto necessità di avvalersi di consulenti esterni.

Il sistema dei controlli (artt. 9 e 10)

a) Il sistema di controllo interno

Riguardo al sistema di controllo interno, la Società, in quanto istituto di natura bancaria, è sottoposta alla penetrante ed articolata disciplina in materia dettata dalla Banca d'Italia.

In tale quadro il Consiglio di Amministrazione – in ciò conformandosi alle specifiche prescrizioni previste dalla normativa di Vigilanza – assicura la funzionalità e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni, la definizione di appropriate procedure e la dotazione di mezzi idonei per la relativa struttura di presidio.

Al fine di organizzare funzionalmente il sistema di controllo interno, la Bipiemme, nel rispetto della suddetta normativa di Vigilanza, ha a suo tempo approvato a livello consiliare un apposito "Modello di Controllo", costantemente aggiornato nei regolamenti attuativi e ricompreso nell'Ordinamento Generale dell'Istituto.

In particolare:

■ la configurazione generale dei controlli nel Gruppo bancario Bipiemme si articola su tre capisaldi: il Collegio Sindacale, le unità di controllo interno e le ispezioni alle Società controllate da parte della Capogruppo, riguardo alle quali è data periodicamente apposita informativa ai vertici aziendali;

■ le attività di controllo che si svolgono in Bipiemme risultano sinergicamente coordinate in un sistema ("Sistema dei Controlli Aziendali") ispirato ai seguenti principi:

● unicità della struttura aziendale responsabile del "controllo tecnico operativo", la quale non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, è posta in staff al Direttore Generale e riferisce funzionalmente del proprio operato al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Tale struttura (denominata "Direzione Controlli Tecnico Operativi") ha il compito di:

– assicurare in modo continuativo la sostanziale aderenza dei comportamenti amministrativi, contabili ed operativi al contesto normativo di riferimento, alle indicazioni di settore, ai criteri tecnici che presiedono l'attività bancaria e finanziaria;

– verificare la rispondenza delle unità controllate e, in particolare, delle relative componenti organizzative alle esigenze aziendali;

● netta separazione tra le attività di gestione e quelle di controllo, tale da assicurare (nella forma e nella sostanza)

la corretta contrapposizione dialettica tra gestore e controllore;

● distinzione tra "controlli di linea" (che si sviluppano nell'ambito delle linee operative stabilite da ciascuna Direzione cui è attribuita la responsabilità esecutiva delle singole attività) ed i "controlli tecnico operativi" (svolti dalla Direzione Controlli Tecnico Operativi e finalizzati sostanzialmente ad assicurare il corretto funzionamento delle unità aziendali);

● definizione di una rete di "controlli di linea" sovrapposti alla struttura operativa della Banca/Gruppo;

● estensione dei "controlli tecnico operativi" a tutte le unità organizzative: quelle centrali, quelle periferiche, nonché alle Società che compongono il Gruppo.

È poi attiva da tempo – come previsto dall'art. 57 del Reg. Consob n. 11522/98 (e successive modifiche) – la "Funzione di controllo interno", nominata direttamente dal Consiglio di Amministrazione e avente la responsabilità di vigilare in materia di intermediazione finanziaria, la quale quindi, in particolare, deve:

■ verificare costantemente l'idoneità delle procedure ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 58/98 e relativi regolamenti di attuazione;

■ vigilare sul rispetto delle procedure interne;

■ vigilare sul rispetto del codice interno di comportamento;

■ gestire il registro dei reclami finanziari;

■ svolgere attività di supporto consultivo ai settori dell'organizzazione aziendale con riferimento alle problematiche concernenti la prestazione dei servizi, i conflitti di interesse e i conseguenti comportamenti da tenere.

Ai sensi di legge tale Funzione deve trasmettere, almeno una volta all'anno, un'apposita relazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ove si riportano, in modo separato per ciascun servizio, l'oggetto delle verifiche effettuate, i risultati emersi, le proposte formulate, nonché le decisioni eventualmente assunte dai responsabili dei settori dell'organizzazione aziendale o dagli organi aziendali competenti. La relazione riporta altresì, tenuto conto dei reclami ricevuti, una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonché il piano delle verifiche programmate per l'anno successivo.

La Funzione di controllo interno inoltre predispone annualmente una Relazione sulle procedure di svolgimento dei servizi di investimento, nonché – entro 40 giorni dalla fine di ciascun semestre – una specifica Relazione concernente gli esiti dei reclami in materia di servizi di investimento, le eventuali carenze riscontrate in tale

ambito e le proposte per la loro rimozione.

Posto che in Bipiemme – al fine di consentire un costante aggiornamento del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale – la Direzione Controlli Tecnico Operativi redige e presenta agli organi consiliari ogni tre mesi (previo esame e valutazione del Comitato per il controllo interno) un'apposita relazione sull'attività svolta, con pari frequenza vengono pure presentate le informative redatte dalla Funzione di controllo interno.

Considerata l'importanza e la delicatezza della materia, il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella riunione del 21 ottobre 2003, ha provveduto a proceduralizzare il flusso informativo, le modalità e i tempi di preventiva trasmissione delle suddette relazioni al Comitato consiliare per il controllo interno e al Collegio Sindacale al fine di consentire loro un'analisi approfondita dei contenuti e la formulazione di osservazioni/proposte al riguardo, e le diverse fasi in cui deve essere articolato l'esame di tali tematiche in sede consiliare.

Nel sistema di controllo interno, nella sua accezione più ampia, rientra in Bipiemme la funzione *Risk Management* in quanto gestore della metodologia di misurazione dei rischi.

In particolare tale funzione ha il compito di monitorare il profilo di rischio complessivo della Banca e verificare che questo rispetti le direttive dell'organo amministrativo in termini di soglia ritenuta accettabile. Essa ha quindi la responsabilità di organizzare e gestire i processi di individuazione e misurazione dei rischi all'interno della Banca e, per fare ciò, gestisce l'impianto metodologico relativo a:

- modalità di misurazione dei rischi;
- matrice associativa degli eventi rischiosi alle *business lines*.

Le attività di individuazione e misurazione sono differenziate in funzione della tipologia di rischio, distinguendo tra rischi di mercato (*trading book*), rischi di credito e di tasso (*banking book*), rischi operativi (i processi dell'impresa).

La funzione *Risk Management* – organizzativamente collocata in *staff* alla Direzione Generale della Capogruppo – effettua attività riferite all'intero Gruppo Bipiemme, in coerenza con la complessità e l'effettiva esposizione al rischio delle singole controllate e delle filiali estere.

In ciò, le unità decentrate che effettuano attività di *Risk Management* – ove esistenti, in quanto richiesto dalla specifica complessità organizzativa – sono funzionalmente raccordate alla suddetta funzione della Capogruppo, la quale può supportare tali unità, ove necessario, anche con proprio personale distaccato *in loco*.

c) Il Comitato per il controllo interno

Come noto, la Banca, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 novembre 2001, ha costituito il "Comitato per il controllo interno", composto attualmente di sei membri (come dianzi detto, tutti non esecutivi e indipendenti e per 5/6 non facenti parte del Comitato Esecutivo). Tra i suoi componenti sono altresì presenti due Amministratori eletti nelle due liste risultate di "minoranza".

In particolare fanno attualmente parte del Comitato i seguenti Amministratori: sig. Enrico Airaghi, in qualità di Presidente, prof. dott. Alberto Banfi, sig. Eugenio Crosta, dott. Roberto Fusilli, prof. dott. Renzo Grassi Catapano, prof. avv. Valerio Tavormina. La prof. dott. Maria Martellini è stata membro del Comitato sino al giugno 2004 quando ha rassegnato le dimissioni da Consigliere della Bipiemme per assumere nuovi incarichi in Società del Gruppo.

Ai lavori del Comitato partecipa anche il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco effettivo dallo stesso designato.

Il Comitato per il controllo interno, con funzioni consultive e propositive, svolge il ruolo di raccordo tra la funzione di *internal auditing*, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la società di revisione.

Le prerogative del Comitato – che recepiscono anche le linee di indirizzo indicate dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e sono state oggetto di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca – si articolano nel modo seguente:

- assistere il Consiglio di Amministrazione nel fissare le linee di indirizzo e verificare periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno, assicurando altresì che i principali rischi aziendali (creditizi, finanziari, operativi) siano identificati e gestiti in modo adeguato, in coerenza col modello di "*risk management*" dell'Istituto ed in collegamento con la funzione aziendale ad esso preposta;
- valutare il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno e ricevere le relazioni periodiche degli stessi;
- valutare, unitamente ai responsabili amministrativi della Società ed ai revisori, l'adeguatezza dei principi contabili utilizzati e la loro omogeneità ai fini dell'adozione del bilancio consolidato;
- valutare le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione ed i risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti;

- riferire al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta e sull'adeguatezza del "Sistema di Controllo Interno";

- svolgere gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, particolarmente in relazione ai rapporti con la società di revisione.

Nell'esercizio 2004, il Comitato per il controllo interno – oltre ad aver esaminato le relazioni trimestrali della Direzione Controlli Tecnico Operativi e quelle del responsabile della Funzione di controllo interno ai sensi del Regolamento Consob n. 11522/98 (e successive modifiche), con il rilascio al Consiglio di Amministrazione del richiesto parere, ed aver incontrato periodicamente i Direttori della Banca responsabili delle varie funzioni interne ed i Responsabili dei controlli interni delle Società controllate – ha in particolare:

- effettuato approfondimenti in merito a tematiche di particolare rilevanza segnalate nelle relazioni della Direzione Controlli Tecnico Operativi e del Responsabile della Funzione di controllo interno (degli esiti degli approfondimenti è stato relazionato il Consiglio di Amministrazione);

- esaminato, con la società di revisione, le relazioni della stessa in materia di "Analisi del sistema di controllo interno" e "Raccomandazioni sul sistema di controllo contabile interno";

- incontrato periodicamente la società di revisione riguardo allo stato avanzamento lavori del "Progetto IAS";

- effettuato approfondimenti in materia di "conflitto di interesse", oggetto di analisi/valutazione unitamente a diverse funzioni aziendali;

- fornito consulenza in ordine al nuovo "Modello di Controllo" del Gruppo Bipiemme.

Nel corso del 2004 il Comitato per il controllo interno ha tenuto n. 14 riunioni. Gli argomenti trattati e le decisioni prese risultano documentati in appositi verbali.

d) Il Comitato di Vigilanza (ex D.Lgs. 231/01)

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 13 gennaio 2004, ha deliberato – ai sensi del D.Lgs. 231/01 – la costituzione del "Comitato di Vigilanza", comitato dotato di pieni ed autonomi poteri di iniziativa e di controllo sulle attività della Banca, avente il precipuo compito di valutare l'adeguatezza dei modelli di organizzazione/gestione/controllo e del Codice Etico adottati dalla Banca, nonché di vigilare sul loro funzionamento ed osservanza, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal

D.Lgs. 231/01 (e sue successive modifiche).

Il Comitato di Vigilanza è composto di cinque membri: due Amministratori membri del Comitato per il controllo interno (tra cui il Presidente di tale Comitato), due ulteriori Amministratori (tra i quali viene designato il Presidente del Comitato di Vigilanza) e il Direttore Controlli Tecnico Operativi (che funge anche da Segretario). Alle riunioni del Comitato di Vigilanza possono partecipare i membri del Collegio Sindacale.

Il Comitato di Vigilanza è attualmente così composto: prof. avv. Alberto Santa Maria (Presidente, nonché Amministratore eletto in una lista di "minoranza"), sig. Enrico Airaghi (Amministratore eletto in una lista di "minoranza", nonché Presidente del Comitato per il controllo interno), dott. Mario Artali, prof. dott. Alberto Banfi (membro del Comitato per il controllo interno), e sig. Claudio Bonadio (Direttore Controlli Tecnico Operativi). Tutti gli Amministratori che compongono il Comitato sono non esecutivi e indipendenti, e in maggioranza (3 su un totale di 4) non membri del Comitato Esecutivo.

Con riferimento alle funzioni, il Comitato di Vigilanza:

- effettua proposte ed osservazioni in merito ad aggiornamenti dei suddetti modelli, potendosi avvalere delle competenti funzioni Banca, e verifica l'attuazione ed efficacia delle soluzioni proposte;

- definisce le iniziative più idonee a diffondere tra il personale ed i consulenti la conoscenza dei modelli di organizzazione/gestione/controllo nonché del Codice Etico tramite la formazione del personale e ne chiarisce, mediante pareri, il significato e l'applicazione;

- riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta e produce una relazione almeno annuale per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, sia quale consuntivo delle attività svolte sia quale programma da svolgersi nel periodo successivo;

- attiva, tramite le funzioni preposte, gli eventuali procedimenti disciplinari, ai sensi di legge e di contratto collettivo applicabile, idonei a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei modelli di organizzazione/gestione/controllo e nel Codice Etico;

- predispone un efficace sistema di comunicazione interna che, garantendo la massima riservatezza e tutela del segnalante, permetta a tutti coloro che vengano a conoscenza di situazioni illecite, nonché di situazioni non conformi ai modelli di organizzazione/gestione/controllo ed al Codice Etico adottato, di segnalarle alle funzioni aziendali (in relazione ai rispettivi compiti) e di trasmettere al Comitato di Vigilanza ogni notizia rilevante ai fini del D.Lgs. 231/01 quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, quelle emergenti da:

- risultanze dell'attività di controllo (attività di monitoraggio, report riepilogativi, indici consuntivi);
- anomalie o atipicità riscontrate nello svolgimento delle varie attività;
- decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti e/o dipendenti per procedimenti relativi a reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità;
- modifiche organizzative/procedurali riferibili al D.Lgs. 231/01.

Alla mancata osservanza del dovere di informazione saranno applicate le sanzioni disciplinari previste dal CCNL e dalle disposizioni aziendali.

Per lo svolgimento dei compiti sopra menzionati il Comitato di Vigilanza può avvalersi della collaborazione delle strutture aziendali, con particolare riferimento alla Direzione Controlli Tecnico Operativi, nonché di eventuali collaboratori o soggetti esterni, con i più ampi ed autonomi poteri di spesa.

Il Comitato si riunisce almeno trimestralmente, ma può essere convocato d'urgenza in caso di necessità su richiesta di uno qualsiasi dei suoi componenti.

Nel 2004 il Comitato ha tenuto n. 9 riunioni.

Si fa presente che a partire da gennaio 2005 un'apposita sezione del sito internet della Bipiemme è dedicata al Comitato di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01. In tale sezione sono, tra l'altro, indicate la composizione, il regolamento e le principali funzioni del Comitato, nonché il Codice Etico e la normativa di riferimento.

Operazioni "significative" e con parti correlate (art. 11 del Codice)

In Bipiemme il Consiglio di Amministrazione ha sempre avuto – in forza di disposizioni statutarie e di propri regolamenti interni – potestà deliberativa in via esclusiva (e quindi non delegabile) per l'approvazione delle operazioni di maggior rilievo economico, patrimoniale e finanziario ("operazioni significative"), definite in base a criteri (even-

tualmente concorrenti):

■ **di carattere quantitativo** (quali ad es. gli affidamenti di importo superiore al 15% del patrimonio sociale ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento Fidi) o/e

■ **di carattere qualitativo** (quali ad es. l'acquisto o la cessione di partecipazioni o di beni immobili ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, gli affidamenti – indipendentemente dall'importo – a favore di società partecipate o di organismi di carattere politico, sindacale, religioso, nonché di società/enti che esercitano attività editoriale o di emittenza televisiva a livello nazionale o di persone fisiche che svolgano attività politica ai sensi degli artt. 6 e 13 del vigente Regolamento Fidi).

Tra le operazioni "significative" – come definite dagli artt. 1.2 lett. e) e 11 del Codice – rientrano, come noto, le operazioni con parti correlate e in potenziale conflitto di interesse.

Come noto, a far data dal 1° gennaio 2003 è entrato in vigore il nuovo art. 71 *bis* del Regolamento Consob n. 11971/99 (e successive modifiche) che ha introdotto l'obbligo di *disclosure* (con apposito documento informativo o nell'ambito del normale flusso informativo previsto in specifici casi) per le operazioni con parti correlate – concluse per il tramite anche di società controllate – che "per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possano avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative all'emittente".

In previsione dell'entrata in vigore di tale normativa, il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella riunione del 10 dicembre 2002, ha valutato approfonditamente la materia, ritenendo innanzitutto che la Banca, per normativa di legge o interna e per prassi gestionale, già garantisce la correttezza sostanziale e procedurale delle eventuali operazioni con parti correlate e riservandosi comunque di implementare la relativa disciplina interna mediante la definizione organica di ulteriori criteri ricognitivi e comportamenti procedurali.

Con delibera in data 21 ottobre 2003, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato una dettagliata procedura – denominata "Linee guida sulle operazioni significative e con parti correlate" – avente lo scopo di individuare le operazioni "significative" di Bipiemme (e dell'intero Gruppo Bipiemme) e, in particolare, quelle con parti correlate, nonché di fornire a tutti i soggetti interessati norme di comportamento per comunicare alla Banca la propria posizione di "parte correlata" nel compimento di operazioni con la Banca e disciplinare l'iter autorizzativo delle suddette operazioni al fine di garantirne la correttezza sostanziale e procedurale.

In primo luogo le "Linee guida" definiscono le operazioni

“significative” (con qualunque controparte effettuate) che, a titolo esemplificativo, possono individuarsi, in particolare, nelle seguenti tipologie:

- l’acquisizione e la cessione, sotto qualsiasi forma, di partecipazioni, di aziende o di rami d’azienda;
- la costituzione di società, associazioni temporanee di impresa e comunque la realizzazione, sotto qualsiasi forma, di *partnership* o alleanze strategiche;
- la concessione di fidi e/o garanzie (reali o personali) a favore di un unico nominativo o gruppo che nel loro complesso superino il 15% del patrimonio sociale;
- le emissioni di strumenti finanziari;
- la compravendita di beni immobili e in generale l’acquisizione e la cessione, sotto qualsiasi forma, di cespiti immobiliari;
- gli affidamenti verso organismi caratterizzati dal perseguimento di finalità di cui al citato art. 13 del vigente Regolamento Fidi;
- le operazioni che impongono alla Banca di mettere a disposizione del pubblico un documento informativo redatto in conformità con le disposizioni stabilite dalla Consob, quindi in particolare, le operazioni significative di fusione/scissione, ovvero di acquisizione/dismissione di partecipazioni ovvero di acquisizione/cessione di aziende o rami d’azienda, cespiti ovvero che comportino conferimenti in natura.

Ai fini della determinazione dei criteri di “significatività” le “Linee guida” fanno poi riferimento agli indicatori definiti dalla Comunicazione Consob DIS/98081334 del 19.10.1998.

Con riferimento a tali operazioni, la procedura prevede che “il Consiglio di Amministrazione procede all’esame e all’approvazione delle summenzionate operazioni supportato da adeguate informazioni circa l’interesse della Banca al compimento dell’operazione, la sua fattibilità economica, la coerenza con le linee strategiche del Gruppo Bipiemme e il ritorno atteso dalla sua realizzazione”.

In secondo luogo le “Linee guida” individuano la nozione di “parti correlate” che – a norma della Comunicazione Consob n. 2064231 del 30 settembre 2002 – sono, in sintesi, i soggetti collegabili all’emittente per legami di assetti proprietari, in virtù di patti parasociali, per l’esercizio di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché per vincoli familiari.

A questo proposito si fa presente che è stato effettuato il censimento – previa richiesta specifica dei dati a tutti i soggetti interessati – delle posizioni potenzialmente quali-

ficabili come “controparti correlate” della Banca ed è stato quindi approntato un “*data base*” a livello informatico da utilizzare per la rilevazione delle operazioni effettuate da tali soggetti, direttamente o indirettamente, con la Banca.

In terzo luogo la procedura precisa che alcune operazioni se effettuate con parti correlate sono da considerarsi sempre “significative”, indipendentemente dall’importo e dalla loro eventuale ricomprensione nelle categorie sopra specificate, e come tali sono oggetto di necessaria delibera consiliare. Si tratta in particolare delle fattispecie rilevanti ai sensi dell’art. 136 TUB (“Obbligazioni degli esponenti bancari”) e degli affidamenti, indipendentemente dall’importo, a società controllate, collegate e anche solo partecipate, ai sensi del vigente art. 6 del Regolamento Fidi.

In particolare il suddetto art. 136 TUB (come modificato dal D.Lgs. 37/04) prevede, tra l’altro, che “chi svolge funzione di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra dirige o controlla, se non previa deliberazione dell’organo amministrativo presa all’unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell’organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori.” Le medesime disposizioni si applicano anche alle operazioni di finanziamento poste eventualmente in essere da tali soggetti con altre Società del Gruppo.

Fatto salvo quanto sopra, viene altresì precisato, per quanto ovvio, che l’esame e l’approvazione in sede consiliare non si estende di regola alle operazioni con parti correlate rientranti nell’ordinaria operatività dei servizi offerti dalla Banca a condizioni standardizzate (es. apertura di conto corrente o di custodia titoli, ordine di acquisto di titoli, servizi vari per la clientela, etc.).

In quarto luogo la procedura definisce le operazioni significative con parti correlate e in particolare quelle soggette agli obblighi di *disclosure* di cui al citato art. 71 *bis* del Regolamento Consob n. 11971 (e successive modifiche), distinguendole in:

- operazioni infragruppo, cioè effettuate dalla Banca, direttamente o anche tramite altra Società del Gruppo, con Società controllate, collegate o che hanno in comune con Bipiemme la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, e
- operazioni con altre parti correlate, quindi in particolare con esponenti di Bipiemme o i loro stretti familiari, soggetti controllati dai suddetti esponenti o dai loro stretti familiari o su cui gli stessi esercitano un’influenza notevole.

In particolare, ai fini della ricomprensione nell’ambito dell’art. 71 *bis* Reg. Consob 11971/99 (e successive modifiche) e dei conseguenti obblighi informativi, si considerano le

operazioni significative con parti correlate (come sopra distinte) che siano atipiche, inusuali o regolate a condizioni significativamente difformi da quelle standard (e come tali in grado di avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative a Bipiemme). In questo senso si definiscono:

- atipiche e/o inusuali quelle operazioni che per oggetto o natura sono estranee al normale corso degli affari della Banca e quelle che presentino particolari elementi di criticità in relazione alle loro caratteristiche, alla natura delle controparti (e ai rischi connessi), o al tempo del loro compimento;
- a condizioni non standard quelle operazioni concluse a condizioni significativamente diverse da quelle applicate usualmente dalla Banca o comunque diverse da quelle applicate alla migliore clientela o ai dipendenti.

Considerato che la normativa si estende a soggetti non sempre agevolmente e tempestivamente individuabili dalla Banca (ad es. parenti e affini di secondo grado degli esponenti, nonché società controllate da tali soggetti), la Bipiemme richiederà alle controparti di operazioni di significativa rilevanza una preventiva dichiarazione riguardo all'esistenza di eventuali profili di parti correlate.

In quinto luogo le “Linee guida” definiscono la procedura da adottare in sede consiliare per l'esame e l'approvazione di operazioni del suddetto tipo.

A livello generale si afferma che tutte le operazioni con parti correlate – realizzate anche attraverso società controllate – devono rispettare criteri di correttezza sostanziale e procedurale intendendosi per *fairness* sostanziale la correttezza dell'operazione dal punto di vista economico (in relazione all'interesse della Banca e nella logica del Gruppo) e per *fairness* procedurale il rispetto di procedure che mirino ad assicurare la correttezza sostanziale dell'operazione. Il Consiglio di Amministrazione della Banca (o della società controllata per operazioni con parti correlate di Bipiemme) dovrà quindi di regola essere preventivamente informato riguardo ai seguenti elementi:

- natura della correlazione e frequenza di operazioni analoghe con la stessa parte correlata;
- principali caratteristiche, condizioni e modalità esecutive dell'operazione;
- interesse di Bipiemme al compimento dell'operazione ed eventuali rischi connessi alla sua realizzazione;
- *fairness* sostanziale dell'operazione.

Nel caso in cui la natura, il valore o le altre caratteristiche dell'operazione lo richiedano, il Consiglio di Amministra-

zione cura che l'operazione venga conclusa con l'assistenza di esperti indipendenti di comprovata professionalità e competenza ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica. Si potrà quindi far ricorso ad *advisors* (società di revisione, altri esperti) per il rilascio di *fairness opinions* e ad avvocati per il rilascio di *legal opinions*.

Sulla base delle suddette informazioni, il Consiglio di Amministrazione – ai fini della ricomprensione nell'ambito dell'art. 71 *bis* e dei conseguenti obblighi informativi – procede ad una valutazione dell'operazione in base a:

- oggetto (se l'operazione rientra o meno nell'attività tipica di Bipiemme e la natura commerciale o finanziaria di essa);
- corrispettivo (se il corrispettivo dell'operazione è allineato o meno ai prezzi di mercato, è effettuato o meno a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti, nonché se è sostanzialmente in linea con quanto verrebbe stabilito nel caso di operazioni analoghe con parte non correlata);
- modalità (se le modalità dell'operazione sono inusuali o atipiche rispetto ad operazioni similari);
- tempi (tempistica particolare dell'operazione, per es. se in prossimità di chiusura del bilancio).

Verificata l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette caratteristiche “anomale”, il Consiglio valuta se tale situazione può avere effetti:

- sulla salvaguardia del patrimonio aziendale (in particolare sotto il profilo della “significatività” dell'operazione in termini quantitativi rispetto al patrimonio di Bipiemme), o
- sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative a Bipiemme (in particolare nei confronti degli *stakeholders* e con riferimento anche a dati che troveranno poi esplicitazione in bilancio, semestrale e trimestrale).

In ultimo le “Linee guida” definiscono taluni obblighi comportamentali a carico degli Amministratori. In particolare nel caso in cui uno o più Amministratori abbiano un interesse, anche potenziale o indiretto, in un'operazione – intendendosi per interesse indiretto quello che riguarda gli stretti familiari dell'Amministratore o una società controllata direttamente o indirettamente dall'Amministratore o dai predetti stretti familiari – lo stesso deve:

- informare tempestivamente ed in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione riguardo all'esistenza dell'interesse e alle circostanze del medesimo, in modo che gli altri Amministratori possano avere piena contezza del-

l'estensione e rilevanza di tali interessi, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di conflitto;

■ allontanarsi dalla riunione consiliare al momento della deliberazione.

Per quanto ovvio, la suddetta procedura va ora inquadrata alla luce anche delle nuove previsioni codicistiche in materia di "interessi degli amministratori" (art. 2391) e propriamente di "operazioni con parte correlate" (art. 2391 bis).

Trattamento delle informazioni riservate e Codice di comportamento in materia di "internal dealing" (art. 6 del Codice)

a) Trattamento delle informazioni riservate

In relazione a quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98 e sulla base delle indicazioni e dei principi contenuti nel Codice e nella "Guida per l'informazione al mercato", il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 25 febbraio 2003, ha adottato una specifica procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni "price sensitive".

Tale procedura prevede l'attribuzione al Presidente, supportato dal Direttore Generale, della gestione esclusiva delle informazioni "price sensitive". In particolare ciò implica che rientra nelle competenze esclusive del Presidente, supportato dal Direttore Generale, di valutare la sussistenza o meno del carattere "rilevante" dell'operazione deliberata o dell'evento societario verificatosi, di valutare l'opportunità (qualora possibile) di sottoporre preventivamente il testo del comunicato alla valutazione degli organi consiliari, di autorizzare in via definitiva la sua trasmissione alla Consob e al mercato tramite le competenti funzioni operative della Banca, di rilasciare dichiarazioni alla stampa (o di autorizzare in tal senso altri esponenti della Banca o delle Società del Gruppo) in merito alle suddette operazioni/eventi.

Con riferimento in particolare alla diffusione di comunicati "price sensitive", fermo restando il profilo autorizzativo sopra descritto, la procedura interna prevede competenze operative e coordinate delle funzioni "Comunicazioni, Stampa e Pubbliche Relazioni" e "Affari Societari Capogruppo", in collegamento con le altre competenti funzioni interne e, per eventuali comunicati di Società controllate, con la Direzione Pianificazione Strategica e Partecipazioni della Banca.

b) Codice di comportamento in materia di "internal dealing"

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2.6.3 del "Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana SpA", la Banca – con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2002 – ha adottato il proprio Codice di comportamento in materia di "internal dealing".

Tale Codice disciplina, con efficacia cogente, gli obblighi informativi e le eventuali limitazioni inerenti le operazioni su strumenti finanziari quotati emessi dalla Banca Popolare di Milano e su strumenti derivati ad essi legati, effettuate per conto proprio dalle c.d. "Persone Rilevanti" (cioè quei soggetti che, in virtù dell'incarico ricoperto nella Società o nelle sue principali controllate, hanno accesso a informazioni su fatti tali da determinare variazioni significative nelle prospettive economiche, finanziarie e patrimoniali della Società o del Gruppo ed idonee, se rese pubbliche, a influenzare sensibilmente il prezzo dei relativi strumenti finanziari quotati).

In base al suddetto Codice sono oggetto di comunicazione al mercato le operazioni il cui ammontare, anche cumulato, nell'arco del trimestre è pari o superiore a Euro 50.000, nonché le cd. "operazioni significative", per tali intendendosi le operazioni il cui ammontare (anche cumulato con le altre operazioni compiute nel trimestre e non precedentemente comunicate) è superiore a Euro 250.000 per dichiarante.

Il Codice di comportamento della Banca prevede poi, in particolare, il divieto per le Persone Rilevanti di compiere le operazioni oggetto di comunicazione nei 30 giorni precedenti l'approvazione della bozza di Bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione (come risultante dal "calendario degli eventi societari") e nei 30 giorni precedenti eventuali Assemblee straordinarie o ordinarie non di Bilancio (cd. *black out periods*).

Il testo del suddetto Codice è consultabile sul sito internet della Banca.

Rapporti con gli Azionisti e i Soci - Regolamento Assembleare (artt. 12 e 13)

a) Rapporti con gli Azionisti e i Soci

Al fine di avere un dialogo costante con la generalità degli Azionisti ed in particolare con gli Investitori istituzionali, la Banca – nel rispetto delle specifiche procedure regolamentari sulla comunicazione di documenti ed informazioni – si avvale della figura dell'*Investor Relator*, funzione creata dal Consiglio di Amministrazione nel maggio 2001 e posta in staff alla Direzione Generale. Per una corretta e

tempestiva informazione al mercato, un'apposita sezione del sito internet aziendale è attualmente dedicata alle "Investor Relations".

Per quanto riguarda le relazioni con i Soci, il Consiglio di Amministrazione della Banca – in attuazione delle raccomandazioni del Codice – ha rinnovato nella riunione del 1° aprile 2003, la delibera quadro in tema di "Regole per l'ammissione e la gestione dei rapporti con i Soci".

In particolare tale delibera:

- conferma l'istituzione della "Commissione per i rapporti con i Soci", composta da cinque Amministratori e avente poteri istruttori in ordine alle domande di ammissione e all'esclusione dei Soci, e sulla rinuncia al vincolo di garanzia privilegiata sulle azioni sociali;
- definisce requisiti e procedure per l'ammissione, precisando le modalità e la documentazione accessoria per l'ammissione delle persone giuridiche italiane ed estere, oltre alla soglia di possesso minimo (n. 100 azioni) e una dichiarazione di impegno a conservare nel tempo tale possesso azionario;
- detta requisiti e procedure per l'esclusione del Socio;
- indica i criteri di tenuta del Libro Soci e del Libro degli Azionisti.

Si precisa che fanno attualmente parte della "Commissione per i rapporti con i Soci" – composta in maggioranza (4 componenti su un totale di 5) da Amministratori non membri del Comitato Esecutivo e con la presenza di un Amministratore di "minoranza" – i seguenti Consiglieri: prof. avv. Valerio Tavormina, in qualità di Presidente, dott. Giorgio Bianchini Scudellari, dott. Emilio Castelnuovo, sig. Giuseppe Coppini e dott. Piero Lonardi.

Nel corso dell'esercizio 2004 la Commissione si è riunita 12 volte ed ha svolto prevalentemente un'attività istruttoria in ordine alle domande di ammissione a Socio, pari complessivamente a n. 628.

Analogamente a quanto fatto in altre banche popolari, il Consiglio di Amministrazione della Banca, in data 9 novembre 2004, ha deliberato – sulla base dell'attività istruttoria svolta dalla suddetta Commissione – il decadimento dalla qualifica di Socio di n. 3.163 nominativi per i quali è stata rilevata la perdita totale del possesso azionario, con conseguente cancellazione dal Libro Soci. Così come comunicato ai singoli nominativi, è stata prevista la possibilità di reintegro nel Libro Soci nel caso in cui gli stessi dimostrino il possesso, alla data del 31 ottobre 2004, di almeno un'azione in depositi di altre banche o intermediari oppure di titoli ancora materializzati.

Alla data del 31 dicembre 2004 i Soci risultano pertanto essere pari a n. 58.318.

b) Regolamento Assembleare

L'esigenza di adottare un Regolamento Assembleare nasce dalla centralità del ruolo dell'Assemblea nelle società quotate, come momento fondamentale del rapporto tra i Soci e il Consiglio di Amministrazione, nonché dalla natura istituzionale della Bipiemme quale banca cooperativa, ove l'individualità del Socio e il suo rapporto con la Società assumono una valenza particolare.

In tale ottica e in adesione alle raccomandazioni contenute nel Codice, l'Assemblea ordinaria dei Soci del 20 aprile 2002 ha, come noto, approvato il "Regolamento Assembleare" che disciplina il funzionale e ordinato svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci. Esso stabilisce in modo dettagliato, in particolare, le modalità e i termini per la partecipazione all'Assemblea, i poteri del Presidente per la conduzione dei lavori assembleari nel rispetto del diritto di ciascun Socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione e di formulare proposte, le modalità operative di predisposizione delle schede elettorali, di votazione e di scrutinio.

Tale Regolamento – la cui "dignità normativa" è riconosciuta anche a livello statutario – è stato oggetto di adeguamento da parte dell'Assemblea ordinaria del 19 dicembre 2002, a seguito delle ricordate modifiche dello Statuto sociale per l'introduzione del "voto di lista" nelle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione.

L'attuale testo del Regolamento Assembleare della Bipiemme è consultabile sul sito internet aziendale (sezione "Azionariato e Soci").

Collegio Sindacale (art. 14 del Codice)

Il Collegio Sindacale – nominato in ultimo dall'Assemblea dei Soci del 12 aprile 2003 – è costituito dal Presidente, da quattro Sindaci effettivi e da quattro Sindaci supplenti, eletti fra i Soci. Alla minoranza è riservata – in ottemperanza alla previsione di cui all'art. 148, co. 2, del D.Lgs. n.

58/98, recepita all'art. 41 dello Statuto – l'elezione di due Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.

Si indicano quindi, di seguito, i nominativi dei componenti del Collegio Sindacale della Bipiemme, con la specificazione degli eventuali incarichi ricoperti in altre Società quotate.

Carica	Componenti	Altri incarichi ricoperti in Società quotate in mercati regolamentati italiani
Presidente (sino all'8/7/ 2004)	avv. Giovanni Giunta	
Presidente (dall'8/7/2004)	dott. Marco Baccani	
Sindaco effettivo	dott. Emilio Cherubini (*)	
Sindaco effettivo	dott. Ezio Maria Simonelli	Sindaco effettivo Cremonini S.p.A.
Sindaco effettivo	dott. Ettore Maria Tosi (*)	Sindaco effettivo Autogrill S.p.A.
Sindaco effettivo (dall'8/7/2004)	dott. Enrico Radice	
Sindaco supplente	dott. Rino Salvatore Messina (*)	
Sindaco supplente	dott. Carlo Radaelli (*)	
Sindaco supplente (sino al 20/10/2004)	dott. Marcello Priori	

(*) Sindaco eletto in una lista risultata di "minoranza"

Come risulta dalla suddetta tabella, si fa presente che – a seguito delle dimissioni, rassegnate per gravi motivi di salute a far tempo dall'8 luglio 2004, del Presidente del Collegio Sindacale, avv. Giovanni Giunta – il Sindaco effettivo, dott. Marco Baccani, e il Sindaco supplente, dott. Enrico Radice, sono subentrati rispettivamente nelle cariche di Presidente del Collegio Sindacale e di Sindaco effettivo della Bipiemme. I nuovi incarichi dei suddetti Sindaci scadono con l'Assemblea dell'aprile 2005, fermo restando che il loro mandato originario – rispettivamente di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente – scadrà, come per gli altri componenti del Collegio, con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2005.

Analogamente si segnala che, con lettera in data 20 ottobre 2004, il dott. Marcello Priori, Sindaco supplente della Bipiemme, ha presentato le proprie dimissioni dalla carica ricoperta.

Ai sensi dell'attuale art. 41 dello Statuto, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate da almeno 300 Soci iscritti a Libro Soci da almeno 3 mesi.

Le liste dei candidati sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società "con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento Assembleare ove esistente e, in assenza, dall'avviso di convocazione dell'Assemblea" (e quindi attualmente almeno 10 giorni prima della data fissata per

l'Assemblea). Come dianzi precisato per gli Amministratori, si precisa che nell'ambito della rimodulazione statutaria che verrà proposta all'Assemblea straordinaria dell'aprile 2005, si proporrà l'esplicitazione, nel suddetto art. 41, che le liste dei candidati devono essere depositate presso la sede legale della Società "almeno dieci giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione".

Lo stesso art. 41 poi prevede che le liste "devono essere corredate dal *curriculum* professionale dei soggetti designati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica. A tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società sono quelli bancario, finanziario ed assicurativo".

Come per gli Amministratori, anche per i Sindaci – ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento Assembleare – "le liste (...) ed i relativi *curricula* sono a disposizione dei Soci presso la sede legale della Società e resi noti dal Presidente, in forma sintetica, in Assemblea prima dell'apertura dei seggi di votazione".

A tale proposito si conferma che la Banca, anteriormente alle sedute assembleari di nomina del Collegio Sindacale,

provvede a diffondere ai Soci e al mercato uno specifico comunicato-stampa, con l'indicazione delle liste presentate e l'elenco completo dei relativi candidati. I *curricula* degli stessi sono di regola pubblicati, sempre anteriormente all'Assemblea, sul sito internet aziendale e di tale circostanza è data preventiva informazione ai Soci nell'avviso di convocazione.

Il suddetto art. 41 dello Statuto prevede inoltre che non possono essere eletti Sindaci e se eletti decadono dalla carica "coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti o che rivestano la carica di Sindaco effettivo in altre cinque o più Società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani o che siano componenti di organi amministrativi o di controllo di altre Banche, salvo che si tratti di Società partecipate o di enti centrali di categoria". Tale previsione statutaria va ora integrata con quanto stabilito dal nuovo art. 2399 cod. civ. che, in materia di ineleggibilità e decadenza dei Sindaci, ha notevolmente ampliato la precedente normativa.

Il Collegio Sindacale partecipa a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e, nella persona del Presidente (o di suo delegato, membro effettivo del Collegio) alle riunioni del Comitato per il controllo interno. Il Collegio può altresì partecipare, con propri membri, alle riunioni del Comitato consiliare di Finanziamento e del Comitato di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01.

Il Comitato dei Probiviri

Il Comitato dei Probiviri – costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti fra i Soci dall'Assemblea – valuta, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto sociale, le controversie che allo stesso sono deferite dallo Statuto ed interviene per la risoluzione di tutte le controversie che possono insorgere fra i Soci o fra i Soci e l'Amministrazione per motivi attinenti ai rapporti sociali.

L'Assemblea dei Soci del 19 aprile 2002 ha proceduto alla nomina di tale Comitato nelle persone del dott. Alfiero Fontana, in qualità di Presidente, dell'avv. Italo Ciancia e del dott. Dario Mezgec, quali Probiviri effettivi, e del dott. Gianfranco Carugati e sig. Giancarlo Pagani quali Probiviri supplenti.

Società di revisione

La società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. – a seguito di incarico conferito dall'Assemblea dei Soci del 24 aprile 2004 e quindi scadente con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006 – effettua la revisione dei Bilanci e delle Relazioni semestrali della Banca per il triennio 2004/2006.

Tabella 1: Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati

Consiglio di Amministrazione							Comitato Controllo Interno		Comitato Remunerazione		Comitato Esecutivo	
Carica	Componenti	Esecutivi	Non esecutivi	Indipendenti	****	Numero di altri incarichi **	***	****	***	****	***	****
Presidente	dott. Roberto Mazzotta		X	si	94	3					X	100
Vice Presidente	avv. Paolo Manzato		X	si	100	2					X	95
Vice Presidente	prof. dott. Marco Vitale		X	si	72	12					X	50
Consigliere	sig. Enrico Airaghi *		X	si	94		X	100			X	97
Consigliere	dott. Mario Artali		X	si	100	4						
Consigliere	prof. dott. Alberto Banfi		X	si	94	1	X	93				
Consigliere	dott. Giorgio Bianchini Scudellari		X	si	94	7			X	/		
Consigliere	dott. Emilio Castelnuovo		X	si	100	1						
Consigliere	Sig. Giuseppe Coppini		X	si	100	4						
Consigliere	prof. dott. Rocco Corigliano		X	si	100	2					X	95
Consigliere	sig. Eugenio Crosta		X	si	100		X	86	X	/		
Consigliere	dott. Roberto Fusilli *		X	si	100	2	X	86				
Consigliere	prof. dott. Renzo Grassi Catapano		X	si	83	5	X	50	X	/		
Consigliere	dott. Piero Lonardi *		X	si	100	2					X	100
Consigliere	prof.ssa dott.ssa Maria Martellini (sino al 29 giugno 2004)		X	si	100		X	100				
Consigliere	dott. Michele Motterlini		X	si	100						X	95
Consigliere	dott. Gianfranco Pittatore (a decorrere dal 29 giugno 2004)		X	si	71	3						
Consigliere	prof. avv. Alberto Santa Maria*		X	si	83	2			X	/		
Consigliere	dott. Jean- Jacques Tamburini		X	si	72	14						
Consigliere	avv. Graziano Tarantini		X	si	94	4						
Consigliere	prof. avv. Valerio Tavormina		X	si	89	2	X	100				

Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento:	Consiglio di Amministrazione	Comitato Controllo Interno	Comitato Remunerazione	Comitato Esecutivo
	18	14	0	38

NOTE:

* La presenza dell'asterisco indica se l'Amministratore è stato designato attraverso liste presentate dalla minoranza.

** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di Amministratore o Sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre Società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Nella Relazione sulla Corporate Governance gli incarichi sono indicati per esteso.

*** In questa colonna è indicata con una X l'appartenenza del membro del C.d.A. al Comitato.

**** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli Amministratori rispettivamente alle riunioni del C.d.A. e dei Comitati.

Riunioni tenute nel corso dell'intero anno 2004 e percentuali di partecipazione degli Amministratori:

Consiglio di Amministrazione: n. 18 riunioni ed una percentuale di presenza pari al 93%;

Comitato Esecutivo: n. 38 riunioni ed una percentuale di presenza pari al 90%;

Comitato di Finanziamento: n. 44 riunioni ed una percentuale di presenza pari all'82%;

Comitato per il controllo interno: n. 14 riunioni ed una percentuale di presenza pari all'86%;

Commissione per i rapporti con i Soci: n. 12 riunioni ed una percentuale di presenza pari al 87%;

Comitato per la remunerazione: nessuna riunione (vedi Relazione per motivazioni);

Comitato di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01: n. 9 riunioni ed una percentuale di presenza pari al 92%.

Tabella 2: Collegio Sindacale

Carica	Componenti	Percentuale di partecipazione alle riunioni del Collegio	Numero altri incarichi **
Presidente (sino all' 8/7/ 2004)	avv. Giovanni Giunta	0	
Presidente (dall'8/7/2004)	dott. Marco Baccani	80	
Sindaco effettivo *	dott. Emilio Cherubini	92	
Sindaco effettivo	dott. Ezio Maria Simonelli	81	1
Sindaco effettivo *	dott. Ettore Maria Tosi	80	1
Sindaco effettivo (dall'8/7/2004)	dott. Enrico Radice	85	
Sindaco supplente *	dott. Rino Salvatore Messina		
Sindaco supplente *	dott. Carlo Radaelli		
Sindaco supplente (sino al 20/10/2004)	dott. Marcello Priori		
Numero riunioni svolte: 74			
Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri effettivi (ex art. 148 TUF): ciascuna lista deve essere presentata da almeno 300 Soci iscritti a Libro Soci da almeno tre mesi.			
NOTE:		** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di Amministratore o Sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre Società quotate in mercati regolamentati italiani. Nella Relazione sulla Corporate Governance gli incarichi sono indicati per esteso.	
* L'asterisco indica se il Sindaco è stato designato attraverso liste presentate dalla minoranza.			
<p>N.B.: come risulta dalla suddetta tabella, si fa presente che – a seguito delle dimissioni a far tempo dall'8 luglio 2004, rassegnate per gravi motivi di salute (ultima partecipazione a riunioni in data 2 dicembre 2003), del Presidente del Collegio Sindacale, avv. Giovanni Giunta – il Sindaco effettivo, dott. Marco Baccani, e il Sindaco supplente, dott. Enrico Radice, sono subentrati rispettivamente nelle cariche di Presidente del Collegio Sindacale e di Sindaco effettivo della Bipiemme. I nuovi incarichi dei suddetti Sindaci scadono con l'Assemblea dell'aprile 2005, fermo restando che il loro mandato originario – rispettivamente di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente – scadrà, come per gli altri componenti del Collegio, con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2005.</p> <p>Analogamente si segnala che, con lettera in data 20 ottobre 2004, il dott. Marcello Priori, Sindaco supplente della Bipiemme, ha presentato le proprie dimissioni dalla carica ricoperta.</p>			

Tabella 3: Altre previsioni del Codice di Autodisciplina

	SI	NO	Sintesi delle motivazioni dell'eventuale scostamento dalle raccomandazioni del Codice
Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate			
Il CDA ha attribuito deleghe definendone:			
a) limiti	X		
b) modalità d'esercizio	X		
c) e periodicità dell'informativa?	X		
Il CDA si è riservato l'esame e l'approvazione delle operazioni aventi un particolare rilievo economico, patrimoniale e finanziario (incluse le operazioni con parti correlate)?	X		
Il CDA ha definito le linee-guida e i criteri per l'identificazione delle operazioni "significative"?	X		
Le linee-guida e i criteri di cui sopra sono descritti nella relazione?	X		
Il CDA ha definito apposite procedure per l'esame e l'approvazione delle operazioni con parti correlate?	X		
Le procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate sono descritte nella relazione?	X		
Procedure della più recente nomina di Amministratori e Sindaci			
Il deposito delle candidature alla carica di Amministratore è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo?	X		
Le candidature alla carica di Amministratore erano accompagnate da esauriente informativa?	X		
Le candidature alla carica di Amministratore erano accompagnate dall'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti?	X		
Il deposito delle candidature alla carica di Sindaco è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo?	X		
Le candidature alla carica di Sindaco erano accompagnate da esauriente informativa?	X		
Assemblee			
La Società ha approvato un regolamento di Assemblea?	X		
Il Regolamento è allegato alla relazione (o è indicato dove esso è ottenibile/scaricabile)?	X		
Controllo Interno			
La Società ha nominato i preposti al controllo interno?	X		
I preposti sono gerarchicamente non dipendenti da responsabili di aree operative?	X		
Unità organizzativa preposta del controllo interno (ex art. 9.3 del Codice)	Direzione Controlli Tecnico Operativi		
Investor relations			
La società ha nominato un responsabile investor relations?	X		
Unità organizzativa e riferimenti (indirizzo/telefono/fax) del responsabile investor relations:	Ufficio Investor Relations - P.zza Meda n. 4 - 20121 Milano; Fax: 02/77002650-02/77003544; Tel. 02/77002574; 02/77002007; 02/77003758		